

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 21 Aprile 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

- la Società Comet spa con sede legale a Bologna in Via Michelino, 105 CF 02108091204 rappresentata dal sig. Sante Cervellati Presidente del Consiglio di Amministrazione
- e
- Filcams Cgil Nazionale rappresentata da Emanuele Ferretti
- Fisascat Cisl Nazionale rappresentata da Dario Campeotto
- Uiltucs Nazionale rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso che

- 1) L'azienda esercita attività di commercio ingrosso e dettaglio elettrodomestici, elettronica di consumo, materiale elettrico e illuminazione con sedi operative distribuite su cinque regioni, **applica al personale il CCNL Terziario distribuzione e servizi Confcommercio** ed occupa 976 dipendenti: Emilia Romagna (728), Lombardia (43), Veneto (112), Marche (39), Toscana (54)
- 2) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a un organico complessivo di 976 lavoratori, per un periodo di 13 settimane dal 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020 nelle unità operative di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e per un periodo di 9 settimane dal 1 aprile 2020 al 2 giugno 2020 nelle altre unità operative di Toscana e Marche, secondo le modalità indicate nell'allegato 1.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa o la sospensione non sono imputabili all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (causale COVID-19 deroga) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale per 13 settimane dall'1 aprile 2020 al 30 giugno 2020 per i lavoratori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, per 9 settimane dal 1 aprile 2020 al 2 giugno 2020 per i lavoratori di Toscana, Marche, secondo le modalità indicate in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo; qualora nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività, si dovesse presentare la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro o di ripresa graduale delle attività, l'azienda attuerà tale variazione dandone

comunicazione preventiva ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di mansioni equivalenti e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela

- e) ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà applicato il criterio della rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di 48 ore;
- f) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- g) durante la fruizione dell'ammortizzatore, l'Azienda riconoscerà alle/ai Lavoratrici/tori che abbiamo avuto la sospensione per CIGD per almeno 2 settimane nel mese e ne facciano espressa richiesta scritta, un acconto delle competenze relative alla 14^a mensilità 2020 per un importo massimo pari a 9 ratei maturati. L'importo sarà erogato con la prima busta paga utile.
- h) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- i) per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa: per la Filcams Cgil 0106, per la Fisascat Cisl 0211 per la Uiltucs 0306.
- j) i lavoratori che si trovassero in situazione di saldo mensile negativo di ferie o permessi, fruiranno comunque di un periodo di almeno due settimane di permessi/ferie 2020 nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre secondo le modalità definite per la generalità del personale. Qualora il rapporto di lavoro cessasse tra l'1 ottobre ed il 31 dicembre 2020, l'azienda non procederà al recupero dell'eventuale saldo complessivo negativo di ferie e permessi risultante alla data di cessazione del rapporto limitatamente alle ferie ed ai permessi fruiti nel mese di marzo 2020.
- k) l'azienda, effettuerà la sanificazione dei locali delle unità operative e applicherà le disposizioni in materia di rispetto delle distanze di sicurezza e dei DPI secondo le disposizioni vigenti e quelle che saranno emanate;
- l) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- m) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- n) Nel periodo d'emergenza COVID-19 le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente in via telematica a seguito di richiesta di una di loro.

Allegati n.1


p. l'Azienda


GRUPPO
comet
Società per Azioni
Via Michellino, 105 - 40127 BOLOGNA (BO)
TEL. 051/6978201
C.F./P.IVA 02108091204

FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS

